



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA LEGALE

### *Servizio difesa e consulenza legale*

Determinazione N. 3351 / 2024

Responsabile del procedimento: MARETTO KATIA

**Oggetto: APPROVAZIONE SPESA E CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA METROPOLITANA IN ESITO A PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI FAVOREVOLI ALL'ENTE - PERIODO 2019/24**

Il dirigente

#### **Premesso:**

- che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" stabilisce:
- al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni,
- al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (DLgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- l'art. 23, comma 1ter, introdotto dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del DL. 24 giugno 2014 n. 90, ha così stabilito che la Città Metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della L. 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015.

#### **Visti:**

l'articolo 107 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO 2024-2026), adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69 del 15/12/2023, nuovo documento di programmazione che assorbe e sostituisce, tra gli altri, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, c. 1, del D.L. 80/2021, convertito nella L. n. 113/2021 e del D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, con particolare riferimento alla sezione "valore pubblico, performance e anticorruzione";

lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20.01.2016 e, in particolare, l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle

competenze dirigenziali, nonché il decreto del Sindaco Metropolitan n. 82 del 29.12.2023, con il quale è stato incaricato dirigente del servizio avvocatura l'avv. Katia Maretto;

**Richiamati:**

- i. l'art. 9 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 portante: *“Riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici”* che disciplina specificatamente la materia;
- ii. l'art. 23 della L. n. 247/2012 e l'art 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, come in ultimo modificato con decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16.06.2022 e in particolare l'art. 13 che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma a) indica che essi impegnano le spese e accertano le entrate riferiti alle strutture cui sono preposti;
- iii. il regolamento dell'Avvocatura approvato con decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 21.01.2020 e il previgente Regolamento dell'Avvocatura approvato con Delibera di Giunta n. 28 del 13.03.2015;

**Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:**

- i. dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2024-2026);
- ii. dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario (rif. Mis Z10 del PTPCT 2024-2026);
- iii. dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario;

Vista quindi la tabella allegata sub “A”, recante l'individuazione dei compensi professionali, derivanti dai correlati provvedimenti giurisdizionali favorevoli nei termini previsti dalla legge e dai Regolamenti dell'avvocatura sopracitati, accertate a bilancio ed introitate dall'Ente, e verificato che:

- i. le vertenze in tabella sono state direttamente patrociniate dall'avvocatura interna, come risulta dal conferimento dello specifico mandato alle liti da parte del legale rappresentante dell'Ente, dai rispettivi fascicoli di causa, dai relativi verbali d'udienza e dal provvedimento giurisdizionale conclusivo determinante una pronuncia favorevole all'Ente sulle questioni processuali e di merito che lascia sostanzialmente intatto il provvedimento impugnato e/o rigettano sostanzialmente la domanda giudiziale di controparte, con esclusione delle ipotesi di perenzione, rinuncia, abbandono o comunque per inattività di controparte senza formale attività defensionale dell'avvocatura metropolitana;
- ii. sono stati individuati gli avvocati assegnatari della vertenza che concorrono al riparto dei relativi incentivi e che sono stati rispettati i criteri di assegnazione di cui all' art. 10 dei Regolamenti citati, il tutto con singoli atti organizzativi del dirigente, predisposti per ogni singola controversia e depositati agli atti dell'ufficio, atti che sono comunque richiamati nella tabella sub “A”;
- iii. con riferimento ai procedimenti in tabella, il dirigente dell'avvocatura, ha attestato in calce alla stessa che non si è verificata alcuna delle ipotesi di decurtazione di cui all'art. 11, comma 4, lettere a), b), c) e d) dei Regolamenti dell'avvocatura citati;
- iv. relativamente ai procedimenti in tabella, la somma da impegnarsi a favore degli avvocati non Dirigenti, in applicazione dell'art. 11 dei Regolamenti dell'avvocatura civica richiamati,

è di € 34.530,92, come da prospetto dimostrativo di cui alla ulteriore tabella allegata sub. “B”;

- v. l'importo sino ad oggi corrisposto in aggiunta alla somma che viene impegnata con il presente atto non è superiore al trattamento economico complessivo di ciascun avvocato, relativo all'esercizio 2024, come riscontrato dall'Ufficio Personale con mail del 24 Settembre 2024, venendo pertanto rispettato il limite soggettivo di cui all'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/14;
- vi. trattandosi di compensi professionali, derivanti dai correlati provvedimenti giurisdizionali favorevoli non opera il limite oggettivo di cui all'art. 9, comma 6 del D.L. n. 90/14 riferito all'esercizio 2013;
- vii. dato atto che l'avv. Giuseppe Roberto Chiaia è deceduto in data 11.03.2024 e che pertanto la quota parte spettante allo stesso dovrà essere liquidata – a cura del Settore Risorse Umane – agli eredi legittimi;

Atteso infine che:

- i. per quanto concerne il pagamento dell'IRAP, la giurisprudenza costituzionale, contabile, ordinaria ed amministrativa risulta tutta concorde nel ritenere che tale onere debba rimanere in capo al datore di lavoro.

In particolare, già dalla sentenza della Corte Costituzionale del 10 maggio 2001, n. 156, viene affermato il principio di diritto che l'IRAP non colpisce il reddito personale del contribuente.

Tale principio è stato poi specificato nel 2010 dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza n. 33/2010, laddove viene affermato che *“L'Agenzia delle entrate, con risoluzioni n. 327 del 14 novembre 2007 e n. 123 del 2 aprile 2008, ha escluso che l'Irap possa considerarsi ricompresa nella nozione di oneri riflessi di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005.”*

Anche la Corte di Cassazione si è espressa sullo specifico argomento (Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 13/08/2019, n. 21398; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 7/10/2021, n. 27315; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 21/02/2024, n. 4681), da ultimo con ordinanza n. 4681/2024 che conferma quanto sopra, statuendo che sussiste il divieto di operare qualsiasi trattenuta (per la quota dovuta dall'ente a titolo di IRAP o di altri tributi) in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati interni all'ente.

Tale consolidato orientamento è altresì confermato dalla giurisprudenza del Giudice amministrativo e, segnatamente, del Consiglio di Stato, da ultimo, con sentenza n. 5817/2024;

- ii. in ossequio al richiamato indirizzo, la copertura finanziaria delle somme dovute a titolo di IRAP previste dal presente provvedimento, unitamente a quella dei correlati compensi, è assicurata, per i compensi, alla voce di bilancio 1011103107784406 denominata “patrocinio legale interno” iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario U.1.03.02.11, mentre per gli oneri fiscali relativi all'Irap, alla voce di bilancio 1011102107844373 denominato “Avvocatura - IRAP” iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 02, conto finanziario U.1.02.01.01, impegno di spesa n. 368/2024 assunto in automatico con l'approvazione del bilancio in quanto spesa obbligatoria per legge;

Visti infine:

- i. gli articoli 182 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che regolano il procedimento di spesa;
- ii. il decreto legislativo 118/2001 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”* che introduce, tra gli altri, il nuovo principio contabile n. 16, portante la c.d. “competenza finanziaria potenziata”,

secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge ma con imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza; il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, in particolare l'art. 20 sulle modalità d'impegno degli stanziamenti di spesa;

- iii. il bilancio di previsione 2024-2026 per l'esercizio finanziario 2024 approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 31 del 15 dicembre 2023;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

## **D E T E R M I N A**

- di individuare la misura dei compensi per il personale dell'avvocatura a fronte della conclusione dei n. 13 procedimenti giudiziari favorevoli all'ente individuati nella tabella sub "A", come da parimenti allegata tabella sub "B" e quindi per complessivi di euro 34.530,92, cui deve aggiungersi la somma che grava sull'Ente a titolo di IRAP, pari ad euro 2.370,86;
- di imputare il pagamento dei compensi professionali di cui al precedente punto per euro 34.530,92, alla voce di bilancio 1011103107784406 denominato "patrocinio legale interno", iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 03, conto finanziario U.1.03.02.11, che presenta la necessaria disponibilità;
- di imputare gli oneri fiscali connessi all'IRAP di cui al precedente punto per euro 2.370,86, alla voce di bilancio 1011102107844373 denominato "Avvocatura - IRAP", iscritta alla missione 1, programma 11, macroaggregato 02, conto finanziario U.1.02.01.01, impegno di spesa n. 368/2024 assunto in automatico con l'approvazione del bilancio in quanto spesa obbligatoria per legge;
- di disporre la liquidazione degli importi di cui al precedente punto a cura del Servizio Risorse Umane, subordinatamente alla verifica del non superamento, sommati quelli già liquidati nell'anno in corso, del limite dato dal trattamento economico complessivo dell'avvocato beneficiario maturato presso l'ente di appartenenza nel corrente esercizio e dei limiti stabiliti dal comma 6, art. 9, D.L. n. 90/14, convertito dalla legge n. 114/2014;
- di assolvere all'obbligo di pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Città metropolitana, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line dell'ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
MARETTO KATIA

atto firmato digitalmente

